

Proposta N° 310 / Prot. Data 29/08/2016		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N°272 del Reg. Data 29/08/2016_	OGGETTO :	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – PROROGA SERVIZI CONTRATTO DI APPALTO ENERGETICAMBIENTE SRL
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 14,00 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Surdi Domenico	X		X		
2)	Ass.V/Sind. Scurto Roberto	X		X		
3)	Ass. Anz. Russo Massimo	X		X		
4)	Assessore Butera Fabio	X		X		
5)	Assessore Di Giovanni Lorella		X			
6)	Assessore Saverino Nadia	X		X		

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi

Partecipa il V/Segretario Generale Dr. Francesco Maniscalchi.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – PROROGA SERVIZI CONTRATTO DI APPALTO ENERGETICAMBIENTE SRL**

Premesso che

- con L.R. n. 9 del 08/04/2010 sono stati istituiti nella Regione Siciliana gli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, ovvero le S.R.R., per l'esercizio associato delle funzioni in materia di regolamentazione della gestione rifiuti (ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D. Lgs. n. 152/2006);
- con D.P. della regione Sicilia n. 531 del 04.07.2012 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c. 2 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale nel quale sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali nel territorio della regione Sicilia;
- nella tabella "B" allegata al suddetto decreto, sono stati individuati all'interno della regione Sicilia n. 18 bacini territoriali ottimali;
- nella sopra richiamata tabella "B" è stato individuato l'ambito territoriale ottimale n. 17, denominato "Trapani provincia nord", comprendente i Comuni di: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice;
- con delibera di C.C. n. 54/2012 l'amministrazione comunale ha provveduto ad approvare lo statuto e l'atto costitutivo della SRR "Trapani provincia Nord" A.T.O. n. 17 (al quale questo ente appartiene per effetto del D.P. reg. n. 531 del 04.07.2012);
- con Atto del Notaio Salvatore Lombardo del 25/10/2012 rep. n. 39282, è stata costituita la S.R.R. Trapani Provincia Nord sapa;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. 2, lett. a), 5, co. 2 ter e 15 l. reg. n. 9/10, *"I Comuni stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all'articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2 ter dell'articolo 5"*;
- ai sensi dell'art. 19, co. 12, L.R. n. 9/10, come modificato dall'art. 1, co. 10, l. reg. n. 3/13, *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite"*;
- ai sensi dell'art. 19, co. 2 bis, l. reg. n. 9/10, le gestioni liquidatorie delle Società e dei Consorzi d'ambito, tra i quali la società d'ambito ATO TP1 Terra dei Fenici in Liquidazione *"cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione"*; in conseguenza di ciò le società d'ambito non possono più compiere atti di gestione;
- alla data del 30/09/2013 il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Alcamo era garantito da apposito contratto di appalto a suo tempo sottoscritto dall'ATO TP 1 Terra dei Fenici spa (oggi in liquidazione) con l'ATI con capogruppo Aimeri Ambiente srl – giusto Atto notarile rep. n. 37042 del 7/11/08 e successiva modifica con rep. n. 37204 del 5/3/09;
- a seguito delle novità normative introdotte con la L.R. n. 9/2010, si è reso necessario individuare un percorso giuridico che, in armonia con le norme vigenti, consentisse il trasferimento del contratto in argomento in capo agli 11 comuni dell'ambito territoriale facente riferimento all'ATO TP1 Terra dei Fenici spa;

- il trasferimento del contratto stipulato dall'ATO TP1 Terra dei Fenici in capo ai singoli comuni dell'ambito territoriale è sempre apparso piuttosto complesso tanto che la stessa società d'ambito "Terra dei Fenici" con nota prot. n. 2005 del 12.09.2013 rappresentava le difficoltà di cui sopra, scaturenti soprattutto dal fatto che l'aggiudicazione dell'appalto in favore del soggetto gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti, Aimeri Aimbenti srl, prevede un prezzo a corpo omnicomprendente; veniva pertanto proposto un percorso per giungere al trasferimento del contratto in capo ai singoli comuni;
- il percorso proposto dall'ATO Terra dei Fenici è stato condiviso da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con nota prot. 36609 del 20.09.2013; che con nota prot. 3009/M del 30.09.2013 la società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti ha manifestato la propria disponibilità in ordine alla sottoscrizione di una apposita appendice del contratto di appalto stipulato in data 07.11.2008 con la società d'ambito ATO TP1 Terra dei Fenici assicurando al contempo la prosecuzione del servizio, in attesa del perfezionamento dell'iter sopra delineato;
- con Atto notarile del 18/03/2014 rep. n. 40089 i sindaci dei Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, San Vito Lo Capo, Valderice, sono subentrati formalmente nel Contratto di Appalto in essere con l'ATI con capogruppo la Aimeri Ambiente srl a suo tempo sottoscritto;

Premesso inoltre che

- con nota acquisita al prot. n. 26609 del 23 maggio 2016 la Aimeri Ambiente srl ha comunicato di avere sottoscritto con la società EnergeticAmbiente srl un contratto di affitto dell'intera azienda "Aimeri", la cui efficacia era prevista a partire dal 20 giugno c.a.;
- con nota prot. EA1600002-48 21 giugno 2016, la società EnergeticAmbiente srl comunicava, tra l'altro, la efficacia operativa del contratto di affitto in argomento a far data dalle ore 23:59 del 21/06/2016;
- in data 8/6/16, presso la sede della SRR, si è costituito apposito tavolo tecnico in merito alla succitata comunicazione della Aimeri Ambiente srl; in quella sede si è condiviso di trattare la fase istruttoria congiuntamente delegando il Comune di Marsala alle verifiche di legge ex D. Lgs. n. 163/2006;
- con verbale del 19/7/16, sulla scorta delle risultanze della istruttoria condotta dal Comune di Marsala, si è preso formalmente atto, ancorché prevedendo 2 diverse condizioni risolutive espresse, del contratto di concessione in affitto dell'intera azienda AIMERI, con efficacia a far data dal 21/06/2016, alla EnergeticaAmbiente srl con sede in Rozzano (MI) - C.F. 02487130813 - rogato dal notaio Paola Casali rep. 25570 del 19/05/2016;

Considerato che

- la scadenza dell'appalto in essere, oggi, con la ditta Energeticambiente srl è prevista per il 31/08/2016;
- ai sensi dell'art. 8 del C.S.A. è prevista l'estensione temporale del contratto di appalto sino ad un periodo massimo di 17 mesi;

Visto

- il parere legale acquisito agli atti della SRR TP Nord;

Considerato che

- la previsione di cui all'art. 8 CSA è da intendersi quale facoltà della Stazione Appaltante di incidere sulla durata contrattuale;
- la suddetta previsione, secondo il principio di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1632 c.c., può ragionevolmente essere interpretata come *"un'opzione di proroga disposta nell'interesse dell'Amministrazione appaltante"*;
- tale previsione contrattuale, in quanto *espressamente prevista ab origine nei documenti di gara non integra violazione del principio della libera concorrenza e dell'imparzialità posto a presidio degli appalti pubblici*;
- *in tal senso depone l'autorevole orientamento della giurisprudenza amministrativa, che trova la sua migliore espressione nella pronuncia del Consiglio di Stato Sez. III n. 3580 del 5/7/13, nella quale si chiarisce la questione della praticabilità del rinnovo e/o della proroga con riferimento particolare all'appalto dei servizi*;

- secondo la richiamata sentenza “....Allorché la possibilità della proroga contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall’inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell’interesse pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell’interesse generale alla libera concorrenza....”;....” tale “clausola, conosciuta e accettata da tutti i partecipanti alla gara, ha formato oggetto dell’insieme di regole sulle quali si era svolto il confronto concorrenziale tra le imprese, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, sicché tutti i partecipanti hanno potuto formulare le proprie offerte, tenendo conto della possibilità del prolungamento della durata del contratto”;.... né l’art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62 , né l’art. 57 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impediscono il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato sia “ab origine” prevista negli atti di gara ed esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione”. ;

Visto

- il D.Lgs. n. 50/2016 con cui, recependo i dettami comunitari (art. 72 Direttiva 2014/24/UE, artt. 89 e ss. – Direttiva 2015 UE) ed attuando l’art. 1 c. 1 lett. C) della Legge Delega n. 11/2016, si prevede la possibilità di modificazione dei contratti di appalto senza l’espletamento di nuova procedura di gara, anche con riferimento alla durata se prevista dal bando e dai documenti di gara una opzione di proroga. *La proroga è limitata al tempo necessario per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto alla esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla stazione appaltante* (art. 106 c. 11 D. Lgs. n. 50/2016);

Premesso che

- il Comune di Pantelleria ed il Comune di Trapani, sin dall’inizio, hanno deliberato di costituire un ARO ex art. 5 c. 2-ter l.r. n. 9/2010 ed hanno proceduto con la redazione di un proprio Piano di Intervento;
- ai sensi dell’art. 15 l.r. n. 9/2010, la SRR procede, sulla base del Piano d’Ambito adottato, all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in nome e per conto dei Comuni consorziati e non costituitisi in ARO ex art. 5 c. 2-ter L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- la SRR TP Nord, in assenza di struttura tecnica interna, ha affidato a progettisti esterni la redazione del Piano d’ambito societario nonché la redazione dei Piani comunali per i Comuni non costituitisi in ARO - ex art. 10 l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. -, al fine di definire gli atti propedeutici all’affidamento ex art. 15 l.r. n. 9/2010;
- successivamente i Comuni di Castellammare del Golfo e di Marsala hanno formalizzato la volontà di costituire apposito ARO ex art. 5 c. 2-ter l.r. n. 9/2010 ed hanno redatto un proprio Piano di Intervento;
- con verbale di Assemblea della SRR TP Nord del 29/3/16, è stato approvato il Piano d’Ambito della società con allegati i singoli Piani Comunali di Raccolta e di Raccolta Differenziata;
- con nota della SRR TP Nord prot. n. 89 del 30/3/16 il suddetto Piano d’Ambito è stato trasmesso al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ed acquisito dall’Ufficio competente in data 8/4/16;
- con nota della SRR TP Nord prot. n. 90 del 30/3/2016, per gli adempimenti conseguenti, i Piani Comunali, in bozza, redatti dai progettisti incaricati dalla SRR TP Nord sono stati trasmessi ai singoli Comuni, ad eccezione di quello di San Vito Lo Capo il quale ha proceduto nel frattempo in proprio;
- ai sensi dell’art. 10 c.4 L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., “la S.R.R. adotta il piano d’ambito ... trasmettendolo entro dieci giorni all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. L’Assessorato medesimo, entro i successivi novanta giorni, verifica la conformità del piano d’ambito al piano regionale di gestione dei rifiuti. Il termine può essere sospeso soltanto per una volta, ove siano necessarie richieste istruttorie e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste. Trascorso il termine di novanta giorni, calcolato al netto del lasso di tempo necessario per l’acquisizione delle informazioni supplementari, il piano d’ambito acquisisce piena efficacia”;
- ai fini dell’avvio delle procedure di affidamento, è necessario che i singoli piani comunali, contenuti nel Piano d’Ambito, vengano approvati dalla singola Amministrazione Comunale la quale, ex art. 15

comma 1 ultimo capoverso e comma 1-bis l.r. n. 9/2010, dovrà direttamente stipulare il contratto con la ditta appaltatrice individuata;

- all'art. 4 c. 3 O.P. n. 6/rif del 30/6/16, è previsto che i piani di intervento dei cosiddetti ARO non approvati e/o non affidati risultano costituire "sezionali" al piano di ambito;
- i Comuni di Castellammare del Golfo e Marsala non hanno avuto approvato e/o non hanno affidato - nei termini di cui alla O.P. n. 6/rif succitata - il proprio piano di intervento di ARO;
- con nota della SRR TP Nord prot. n. 273/2016, sono state trasmesse le delibere con cui sono stati approvati i Piani di Intervento e/o Piani Comunali di Raccolta relativamente ai Comuni di Marsala, Castellammare del Golfo, Alcamo, Comune di Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Comune di Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Valderice;
- a partire dal 23/2/16, si costituiva apposito tavolo tecnico al fine di avviare un confronto con le singole amministrazioni e definire i contenuti dei documenti di gara da portare in approvazione in apposita assemblea; la bozza dei documenti finali venivano portati all'attenzione dell'assemblea dei soci del 5/5/2016;

Considerato che

- nel frattempo entrava in vigore il nuovo testo unico sugli appalti (D. Lgs. n. 50/2016);

Visto

- l'art. 3 c. 6 O.P. n. 5/rif del 7/6/16, in base al quale le SRR *"provvedono entro il 7 luglio 2016 ad indire le procedure di gara mediante lo strumento degli accordi quadro d'ambito per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti mediante l'obbligo per i Comuni afferenti l'ambito territoriale ottimale di riferimento di aderire con appositi contratti di servizio"*;
- l'art. 2 c. 3 O.P. n. 6/rif del 30/6/16, in base al quale la SRR predispone gli atti nonché le procedure necessarie per l'affidamento del servizio con riferimento all'ambito territoriale di propria competenza, nel rispetto delle norme di settore e del proprio piano d'ambito adottato dagli organi societari ed, inoltre, la stessa SRR si qualifica come Stazione Appaltante presso l'ANAC ex D. Lgs. n. 50/2016;
- che, ai sensi dell'art. 3 c. 7 O.P. n. 5/rif del 7/6/16, trascorso infruttuosamente il termine del 7 luglio di cui al comma 6, la SRR comunque procede con l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, mediante intervento sostitutivo, attraverso sistema CONSIP, ovvero CUC presso l'Assessorato all'Economia, secondo uno schema standard predisposto dal Dipartimento Regionale competente; dato atto che
- nelle more degli adempimenti per le nuove procedure di gara è stato nominato il Commissario straordinario della SRR Trapani Provincia Nord Dott. Gaspare Noto con decreto del presidente della regione sicilia n. 569 del 01.08.2016;
- vista la nota prot. 280 del 22.08.2016 a firma del commissario straordinario della SRR Trapani Provincia Nord ;

Considerato che

- entro il termine del 7/7, non è stata bandita la gara di ambito ex art. 3 c. 6 O.P. n. 5/rif del 7/6/16 e che - anche per carenze nelle strutture societarie - non si è potuto procedere alla nomina del RUP per la indizione della gara di ambito;
- con la Assemblea dei Soci del 16/6/16 è stato invitato il Presidente del c.d.a. a fare un interpello ai soci per ricercare la figura di un Responsabile del Procedimento all'interno delle amministrazioni socie al fine di accelerare comunque le procedure stante il contenuto anche della Ordinanza del Presidente della Regione del 7/6/16;
- il suddetto Interpello, nei termini assegnati, è andato deserto;
- allo stato dell'arte, risulta quantomeno difficile procedere alla qualificazione come stazione appaltante della SRR TP Nord ex D. Lgs. n. 50/2016 anche in adempimento a quanto previsto con l'art. 2 c. 3 O.P. n. 6/rif del 30/6/16;

Vista

- la richiesta della SRR TP Nord prot. n. 277 del 11/8/16 con cui *alla luce anche di quanto emerso e condiviso nell'incontro tenutosi nella giornata di ieri 10 agosto presso gli Uffici della Prefettura di*

*Trapani si chiedevano **chiarimenti ovvero indicazioni** in merito alla applicazione di quanto previsto all'art. 3 c. 7 O.P. n. 5/rif del 7/6/16; in particolare si chiedeva una verifica circa i tempi e le modalità di espletamento della procedura prevista con la succitata Ordinanza Presidenziale, stante che è prossima la scadenza dell'appalto in essere con la ditta che sino ad oggi svolge il servizio in gran parte dei Comuni afferenti l'ambito di competenza della scrivente SRR TP Nord; ed in subordine, qualora cioè il sistema di cui all'art. 3 c. 7 O.P. n. 5/rif non dovesse trovare applicazione, e comunque nella ipotesi in cui non dovesse pervenire alcun riscontro alla suddetta richiesta entro il termine di 15 gg. dalla ricezione della istanza, ritenuto che la SRR si sarebbe comunque dovuta attivare con le procedure "ordinarie" previste dalla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., considerate le carenze strutturali della società, si chiedeva la disponibilità a verificare e concordare un adeguato supporto della struttura regionale al fine di porre in essere, con sollecitudine, le procedure di affidamento ex D. Lgs. n. 50/2016;*

Considerato che

- nessun riscontro è pervenuto alla su riportata richiesta della SRR TP Nord e, pertanto, si rende necessario procedere con la individuazione di un percorso che consenta ai Comuni di poter procedere con la individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

Visto

- quanto concordato da ultimo nel Tavolo tenutosi lo scorso 25 agosto 2016 presso la sede della SRR TP Nord, giusta convocazione della stessa società prot. n. 290/2016, ovvero:

Ritenuto

- ritenuto indispensabile garantire il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori e quindi scongiurare problemi igienico-sanitari, dando corso alla prosecuzione del servizio previsto nel Contratto di Appalto oggi in essere con la ditta Energeticambiente srl, fatta eccezione per il Comune di Castellammare del Golfo, mediante esercizio della prerogativa propria della stazione appaltante prevista *ab origine* nel bando di gara e per il periodo di un anno, salvo risoluzione anticipata da comunicarsi con preavviso di 30 gg. in caso di individuazione entro tale termine del nuovo soggetto contraente affidatario;
- che la proroga del contratto di appalto è da intendersi, alle medesime condizioni contrattuali con deduzione della prestazione di servizio fornita al Comune di Castellammare del Golfo;

Atteso che

- il corrispettivo corrispondente al servizio reso nel Comune di Castellammare del Golfo, come da consuntivo relativo all'anno 2015, risulta pari ad € 2.351.210,39;
- il valore del Contratto di Appalto oggetto di proroga, pertanto, risulterà pari a complessive € 23.990.559,01 per tutti i comuni sottoscrittori;

Dato atto che

- la quota mensile del canone per ciascun comune sottoscrittore rimane invariata rispetto a quella che viene corrisposta attualmente (facendo salve eventuali oscillazioni che potrebbero riscontrarsi a consuntivo sulla base del criterio di riparto del canone annuale convenuto tra i vari comuni) quantificata per il Comune di Alcamo in € 460.990,27 iva compresa per un totale di € 5.531.883,24 ;
- la suddetta somma trova copertura al codice di classificazione 9.03.1.103 del bilancio d'esercizio 2016-2017;

Preso atto

- di una richiesta di chiarimenti formulata dal Comune di Marsala all'ANAC in merito alla possibilità di utilizzare le qualificazioni come "Stazione Appaltante" di una Centrale di Committenza insistente sul territorio, di indicare il Funzionario in forza alla cessante ATO TP 1 Terra dei Fenici SpA e distaccato presso la SRR TP Nord dr. Vincenzo Novara quale RUP della gara di ambito relativa ai Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, San Vito Lo Capo, Valderice, da espletarsi sulla scorta dei Piani Comunali approvati;
- che la suddetta indicazione, una volta acquisiti i chiarimenti richiesti all'ANAC ed in uno con la individuazione della necessaria struttura di supporto, dovrà essere formalizzata in apposita Assemblea dei Soci della SRR Trapani Provincia Nord;

Ritenuto

- di non poter procedere diversamente al fine di garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;

Dato atto che

- il servizio di igiene urbana rappresenta attività di pubblico interesse e deve essere garantito in maniera continuativa al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica;
- il Sindaco ai sensi della normativa vigente è autorità sanitaria locale (art. 50 D. Lgs. n. 267/2000) ;
- risulta necessario e urgente adottare gli atti necessari al fine di garantire la continuità del servizio integrato di raccolta rifiuti al fine di scongiurare le più gravi conseguenze in tema di igiene e salute pubblica;
- così, come previsto dal decreto del Ministero dell'interno 28/05/1993 tra i servizi indispensabili del comune rientrano i servizi di "nettezza urbana";

Richiamata

- richiamata la delibera di G.M. n. 203 del 16.06.2016 avente ad oggetto : "Art.159, comma 3 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. Quantificazione delle somme impignorabili per il secondo semestre 2016";

Considerato che

- tra le somme impignorabili l'art. 159 co. 1 del D Lgs. n. 267/2000 individua quelle destinate ai servizi locali indispensabili;

Vista

- la delibera di C.C. n.129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 4/02/2016 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2016;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 203 del 16/06/2016 con la quale sono state quantificate ai sensi dell'art. 159 c. 3 del TUEL le somme impignorabili per il secondo semestre 2016 e notificata la stessa al Tesoriere Comunale per i conseguenti adempimenti di legge;

Visti

- lo Statuto Comunale;
- l'art 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone "*Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta comunale*";
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 152/2006;
- la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte;
- la L.R. n° 48 dell'11/12/1991;
- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell' 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore servizi tecnici manutentivi e ambientali e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- Di procedere con la proroga dei servizi di cui al Contratto di Appalto con la ditta Energeticambiente srl avente scadenza il 31/08/2016 per un periodo di 12 mesi complessivi, riducibili proporzionalmente nel

caso in cui si dovesse procedere con la nuova aggiudicazione entro tale termine, per un valore complessivo annuale pari ad € 23.990.559,01 da ripartirsi tra i singoli Comuni interessati secondo il criterio vigente;

- Di autorizzare sin d'ora il Sindaco del Comune di Alcamo o suo delegato, ove ritenuto necessario, alla sottoscrizione di apposita appendice al contratto con il soggetto gestore della raccolta integrata dei rifiuti Energeticambiente srl al fine di formalizzare la su deliberata proroga, autorizzandolo sin d'ora ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso, in sede di stipula ufficiale innanzi al Notaio, ove da questi ritenute necessarie;
- Di demandare al dirigente del settore competente l'adozione degli adempimenti consequenziali ivi compreso la formalizzazione della proroga contrattuale qualora la stessa non vada sottoscritta dal Sindaco;
- Dare atto che la quota mensile del canone da corrispondere nei confronti del soggetto gestore rimane invariata rispetto a quella che viene corrisposta attualmente e quantificata per il Comune di Alcamo in € 460.990,27 iva compresa (facendo salve eventuali oscillazioni che potrebbero riscontrarsi a consuntivo sulla base del criterio di riparto del canone annuale convenuto tra i vari comuni) per un totale di € 5.531.883,24 ;
- Dare atto che la suddetta somma trova copertura al codice di classificazione 9.03.1.103 del bilancio d'esercizio 2016-2017;
- Di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it .

Il Proponente
Responsabile di Procedimento
Dott.ssa Ciacio Elena

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PROROGA SERVIZI CONTRATTO DI APPALTO ENERGETICAMBIENTE SRL**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto (eventuali leggi di settore)

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PROROGA SERVIZI CONTRATTO DI APPALTO ENERGETICAMBIENTE SRL**

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “ **SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PROROGA SERVIZI CONTRATTO DI APPALTO ENERGETICAMBIENTE SRL** “

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con le prescrizioni annotate nel piano allegato

Alcamo, lì 29/0/2016

Per il Dirigente di Settore

Ing. E.A. Parrino

il funzionario delegato (giusta delega prot 19029/2016)

F.to Dott.ssa Ciacio Elena

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico -Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 29/08/2016

Il Dirigente di Settore

F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto_____

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO

IL V/SEGRETARIO GENERALE

F.to Ing. Russo Roberto

F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 30/08/2016 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/08/2016

☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio_____

IL V/SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Francesco Maniscalchi